

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28/2/2019 (G.U. 21/6/2019 n. 144)

Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 1

All'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio 2015, le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui all'art. 2».

Articolo 2

Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 6, del decreto interministeriale 20 maggio 2015.

Articolo 3

L'Allegato 1, del decreto 20 maggio 2015, richiamato dal comma 1, dell'art. 6, e' cosi' sostituito:

Allegato 1

Macchine agricole e macchine operatrici	Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

"Patentino" per le macchine agricole

GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI QUALI ATTREZZATURE DI LAVORO

La disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro sia necessaria una specifica abilitazione degli operatori; i trattori agricoli o forestali rientrano fra attrezzature di lavoro per le quali è richiesta tale specifica abilitazione (V. art. 75, c. 5, decreto legislativo 9.4.2008 n. 81, come modificato dall'art. 48 bis, c. 1, [**legge 9.8.2013 n. 98**](#), di conversione del [**DL 21.6.2013 n. 69**](#)). L'inclusione dei trattori agricoli o forestali fra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta l'abilitazione è stata decisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha altresì previsto le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione (accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, n. 153/CSR) a decorrere dal 31 dicembre 2015

(Con l'art. 45 bis, c. 2, legge 9.8.2013 n. 98, di conversione del DL 21.6.2013 n. 69, è stato infatti previsto: "2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.". [**Il termine del 22.3.2015 è stato spostato al 31.12.2015 in sede di conversione del DL 31.12.2014, n. 192 nella legge 27.2.2015, n. 11\).**](#)

La predetta abilitazione, che viene acquisita mediante la frequenza di appositi corsi tenuti, in particolare, dagli organismi paritetici alla formazione, costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", non va tuttavia confusa con la patente di guida.

SI RICORDA CHE LE CATEGORIE PATENTI PER LA GUIDA DELLE MACCHINE AGRICOLE E LORO COMPLESSI E DELLE MACCHINE OPERATRICI SU STRADA SONO LE SEGUENTI:

- A1, per la guida, anche trasportando un eventuale passeggero, delle macchine agricole e loro complessi che non superano:
 - limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli dall'art. 53 CDS:
 - larghezza: 1,60 m,
 - lunghezza: 4 m,
 - altezza: 2,50 m,
 - massa complessiva a pieno carico: 2,5 t,
 - velocità massima di 40 km/h;
- B, per la guida di tutte le macchine agricole e loro complessi, anche eccezionali, e delle macchine operatrici, purché non eccezionali;
- C1, per la guida delle macchine operatrici eccezionali. Le macchine agricole operatrici eccezionali possono invece essere condotte con la sola patente B alla stregua delle altre macchine agricole.